

**MINISTERO DELL'INTERNO**

**DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE  
E DEI SERVIZI ANTINCENDI**

**SERVIZIO TECNICO CENTRALE  
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali**

(Chiarimento)

PROT. n° P343/4134 sott. 58

Roma, 31 marzo 1998

OGGETTO: Punto 4.2.5 del D.M. 12 aprile 1996 e art. 7 del D.M. 569/92.

Con le note indicate al margine è stato posto un quesito in ordine all'interpretazione del combinato disposto dagli articoli indicati in oggetto.

Al riguardo, a parere di questo Ufficio, la problematica sollevata può essere risolta alla luce di quanto stabilito nel D.M. 569/92 nell'art. 1 - campo di applicazione. Tale articolo, infatti, individua determinati edifici pregevoli per arte e storia<sup>1</sup>, per i quali sono vigenti tutte le misure fissate dal decreto stesso tra le quali anche il divieto di installare le centrali termiche all'interno del volume degli edifici.

Per tutti gli altri edifici pregevoli per arte e storia, che ricadono come i primi nel punto 90 del D.M. 16 febbraio 1982, potrà invece essere ammessa la coesistenza con i locali centrale termica, come stabilito dal D.M. 12 aprile 1996.

**Parere della Direzione Regionale**

Si è esaminato il quesito proposto dal Comando Provinciale VV.F di Bergamo, che si trasmette a codesto Ministero per il parere finale.

Questo Ispettorato, dopo aver analizzato i contenuti della richiesta, ritiene che l'applicazione del titolo IV del D.M. 12.04.96 alle centrali termiche inserite nella volumetria di edifici pregevoli per arte e storia, sia da riferirsi a quegli impianti esistenti alla data di emanazione del predetto decreto.

Deve considerarsi invece vietata, a norma di quanto previsto dall'art. 7 del D.M. n. 569 del 20.05.92., l'installazione di impianti termici di nuova realizzazione nella volumetria degli edifici di cui trattasi.

**Parere del Comando**

Il DM 12/4/96 (Regola tecnica... per impianti alimentati a gas), al p.to 4.2.5, ultimo comma, ammette la coesistenza della cat. 91 (impianti termici) all'interno del volume di fabbricati destinati anche in parte alla cat. 90 (edifici pregevoli..).

Viceversa, il decreto interministeriale n.569 del 20/5/92 (Norme di sicurezza per edifici storici), all'art. 7 (aree a rischio specifico), esclude che le centrali termiche possano essere ubicate all'interno di tali edifici.

Si prega di fornire istruzioni in merito alla normativa da seguire.

---

<sup>1</sup> Tali edifici sono quelli individuati dalla Legge 1 giugno 1939 n° 1089 che però è stata abrogata dall'art. 166 del D. Lgs 29 ottobre 1999 n° 490. N.d.R.